



# UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTO APPENNINO REGGIANO

Provincia di Reggio nell'Emilia

## NOVITA' IN MATERIA DI "LICENZE DI PESCA"

**Dal 2013 per l'esercizio della pesca sportiva i pescatori non dovranno più essere in possesso della licenza ma solo: del versamento su c.c.p. 116499 R.E.R., del tesserino della pesca controllata e di un documento di riconoscimento valido. (L.R. n.11/2012), la licenza di pesca è valida comunque fino alla scadenza**

R.E.R. LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11: "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"

### Art. 14

#### *Pesca sportiva e licenza*

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:

- a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
- b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
- c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
- d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
- e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- f) ai soggetti di cui all'[articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) <sup>®</sup> (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
- h) per la pesca a pagamento;
- i) per la pesca in spazi privati.

3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

### Art. 15

#### *Tesserino di pesca controllata*

1. **I pescatori** in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi **devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.**

2. Su proposta dell'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.

3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

4. Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.

**Busana lì 25/02/2013**